

Norme & Tributi

# Decreto Bollette, arriva il via libera della Camera

Caro energia

Zucconi: «Il Dl nasce dall'urgenza di rispondere a una congiuntura critica»

Tra i correttivi la proroga del phase out del carbone e aiuti per i nuclei disagiati

Celestina Dominelli  
ROMA

Via libera finale ieri della Camera, con 157 sì e 93 voti contrari, al decreto Bollette su cui il governo aveva posto la fiducia e che ora passa all'esame del Senato in seconda lettura (deve essere convertito in legge entro il 21 aprile). Il provvedimento, da circa 5 miliardi di euro, contiene una serie di interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese contro il caro energia, definiti prima che scoppiasse il conflitto in Iran. Tra gli interventi principali, figura un contributo straordinario da 115 euro per i titolari del bonus sociale elettrico, alle quali si affianca anche un bonus volontario da parte delle aziende venditrici di energia elettrica per i clienti domestici con Isee fino a 25mila euro. Nel Dl è poi prevista la sterilizzazione - subordinata, però, all'ok di Bruxelles - del peso dell'Ets (il sistema europeo di scambio di quote di emissione) incorporato nel costo della generazione a gas attraverso un sistema di

«rimborsi» ai produttori termoelettrici. Sul fronte delle imprese, viene poi introdotto un taglio degli oneri di sistema (componente Asos) attraverso la ristrutturazione degli incentivi destinati ai titolari dei conti energia, ma anche il potenziamento dei contratti di acquisto a lungo termine (Ppa) per favorirne la stipula da parte delle piccole e medie imprese. Il provvedimento contiene inoltre l'aumento dell'aliquota Irap per il comparto energetico e alcune misure tecniche, come la norma che ottimizza la gestione delle richieste di connessione di nuovi impianti rinnovabili alla rete elettrica.

«Questo provvedimento nasce dall'urgenza di rispondere a una congiuntura geopolitica critica che si è innestata con la guerra russo-ucraina e di offrire risposte concrete a famiglie e imprese, tutelando il potere d'acquisto e lavorando al tempo stesso sulle sfide strutturali dei costi nel sistema energetico nazionale ed europeo», spiega a *Il Sole 24 Ore* uno dei relatori del provvedimento, il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo Zucconi, che difende l'operato della maggioranza: «Queste misure non rappresentano la soluzione definitiva a tutte le criticità, ma costituiscono un pacchetto di interventi equilibrato tra emergenza e struttura, tra tutela so-



**RICCARDO ZUCCONI**  
Deputato di Fratelli d'Italia e relatore del decreto Bollette

ciale e competitività economica ma si affiancano a una strategia, in conseguenza del Piano Mattei, che ci possa consentire un aumento di approvvigionamento dall'estero a prezzi ridotti rispetto al passato».

Zucconi ricorda i correttivi approvati nel corso dell'esame del Dl in commissione, a partire dall'estensione alle famiglie economicamente svantaggiate del diritto alla compensazione della spesa del teleriscaldamento. «Queste misure - chiarisce l'esponente di Fdi - vogliono dare sollievo immediato a chi è più esposto all'aumento dei costi energetici». Su input dei relatori (l'altro è Luca Toccalini della Lega), è stata poi approvata anche una modifica al Codice del consumo per contrastare il telemarketing selvaggio. È prevista, inoltre, una proroga al 2038 del phase-out delle centrali a carbone «in un'ottica di sicurezza dell'approvvigionamento - chiosa Zucconi - scelta che si inserisce in un solco seguito anche da altri partner europei».

Tra le modifiche approvate dalla Camera, c'è, infine, quella che destina i proventi delle aste Ets anche al sostegno del riequilibrio modale dal trasporto stradale di merci a quello marittimo e ferroviario. «È un segnale positivo per le imprese di autotrasporto merci e logistica, che hanno già avviato investimenti sul fronte della decarbonizzazione», è il commento di Riccardo Morelli, presidente di Anita, l'associazione aderente a Confindustria che rappresenta le imprese di autotrasporto merci e logistica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Appalti pubblici: nuovi codici per le Sos

La circolare Uif

Faro su bonifici sospetti, crypto, fatture di comodo e crediti anomali

Ivan Cimmarusti  
ROMA

Nuovi codici, vecchi rischi. E una voragine che si allarga proprio dove lo Stato dovrebbe reggere meglio: nelle Pubbliche amministrazioni. L'antiriciclaggio cambia passo sulle Segnalazioni di operazioni sospette legate a agevolazioni e contratti pubblici. Ma lo fa mentre il sistema mostra una crepa pesante: le Sos inviate dalle Pa crollano, i rischi crescono, i soldi pubblici restano nel mirino.

A partire da ieri, i soggetti obbligati alle comunicazioni - e in primo luogo le Pubbliche amministrazioni - devono utilizzare due nuovi codici fenomeno: PA1, per gli «abusi relativi all'accesso e/o all'utilizzo di agevolazioni pubbliche», e PA2, per gli «abusi relativi a contratti

**Nell'ultimo anno le comunicazioni delle Pa sono crollate del 58,9% rispetto a quelle del 2024**

pubblici». In archivio finiscono i vecchi codici F11 e F12.

A fissare la nuova cornice è la circolare firmata dal direttore dell'Unità di informazione finanziaria, Enzo Serata, che punta a stringere i controlli alla luce dei più recenti riscontri finanziari.

Il quadro che emerge è netto, preoccupante. Le analisi stanno evidenziando un aumento dei rischi di riciclaggio e di reati presupposto, anche con il coinvolgimento della criminalità organizzata, connessi con l'ottenimento e l'utilizzo di fondi e risorse economiche derivanti da agevolazioni e contratti pubblici. È una crescita che parte da lontano, ma accelera dal 2020, con l'emergenza Covid. Poi si consolida nel 2022, con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E oggi è ancora in pieno sviluppo.

Il punto critico, però, è tutto qui: le Pubbliche amministrazioni sono insieme il primo argine contro la penetrazione criminale negli appalti e il punto più fragile del sistema antiriciclaggio. Dovrebbero vedere prima. Segnalare prima. Fermare prima. Invece arretrano. Nel 2024 le Sos delle Pa erano 1.264. Nel 2025 sono scese a 520. Un calo del 58,9%. Un crollo allarmante, che rischia di spalancare spazi all'economia illegale.

Per questo la Uif, insieme ai nuovi codici, ha indicato quattro alert. Primo: verificare subito antinfamia e titolarità effettiva, soprattutto per società nuove, trasformate, sottodimensionate o con legami opachi.

Secondo: controllare requisiti, documenti, bilanci, capitali e garanzie, per evitare simulazioni. Terzo: monitorare i flussi dopo l'assegnazione, tra contanti, bonifici sospetti, crypto, fatture di comodo e crediti anomali. Quarto: rafforzare lo scambio di informazioni tra Pa, banche e professionisti. Faro del digital lending, le piattaforme che si occupano dei finanziamenti per le Pmi: l'esigenza di rapidità dell'istruttoria non deve andare a discapito delle valutazioni antiriciclaggio.

La Uif richiama l'attenzione dei soggetti obbligati. Perché riciclaggio e indebita destinazione rischiano di compromettere la tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'Unione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**NT+FISCO**  
**Libri sociali da esaminare**  
Terzo settore, il ministero fornisce chiarimenti sulla disciplina degli enti, ordinamento interno e rapporti con il

RUNTS, riflettori sui libri sociali di **Jessica Pettinacci** e **Gabriele Sepio**  
La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco.ilssole24ore.com**

# Lo studio autovaluta i rischi e le vulnerabilità dei sistemi di prevenzione

Antiriciclaggio/1

L'informativa del Cndceec guida per gli adempimenti di tutti i soggetti obbligati

Valerio Vallefuoco

Con l'Informativa n. 57 del 26 marzo 2026, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha messo a disposizione un nuovo pacchetto operativo composto da modulistica, istruzioni di compilazione e fogli di calcolo di supporto per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio in coerenza con le Regole tecniche emanate il 16 gennaio 2025. Il Cndceec, organismo di autoregolamentazione della categoria, presenta uno strumento destinato innanzitutto ai commercialisti e agli esperti contabili, ma che può offrire utili criteri di confronto anche per gli altri professionisti obbligati.

L'obiettivo è accompagnare il professionista nell'applicazione dell'approccio basato sul rischio, evitando improvvisazioni e automatismi. La valutazione antiriciclaggio non può essere ridotta a schemi meccanici o a presunzioni generalizzate, ma richiede un giudizio professionale motivato, coerente e ricostruibile nel tempo. Per questo la modulistica ha natura esemplificativa e non obbligatoria: non sostituisce la norma, ma aiuta a documentarne correttamente l'attuazione. Anche i fogli di calcolo allegati hanno funzione di mero ausilio e non possono valere da soli, se non sono integrati dall'iter logico-valutativo del professionista.

Il documento introduce una architettura unitaria degli adempimenti: autovalutazione del rischio dello studio, adeguata verifica della clientela, controllo costante e conservazione. Tutto viene letto come un processo integrato, non come una sommatoria di adempimenti isolati. La scala comune di rischio è da 1 a 4 - da non significativo e molto significativo - e stabilisce gli intervalli per qualificare il rischio residuo o effettivo. La standardizzazione rende le valutazioni più omogenee, più difendibili in sede di controllo e più facilmente aggiornabili.

Sul versante dell'autovalutazione dello studio, il modello AV.0 consente di misurare il rischio residuo combinando rischio inerente e vulnerabilità, ponderati al 40% e al 60%. Gli indicatori riguardano tipologia della clientela, aree geografiche, canali distributivi e servizi offerti; sul lato della vulnerabilità rilevano formazione, organizzazione dell'adeguata verifica, conservazione documentale e procedure in materia di Sos e violazioni del contante. Il modello non si limita a dare un voto, ma impone di interrogarsi sulla tenuta dei propri presidi interni. L'autovalutazione va aggiornata entro il 27 maggio 2026.

Ancora più rilevante è il blocco dedicato all'adeguata verifica, i modelli AV.1-AV.7. Il modello AV.1 è il perno del sistema: traduce in forma strutturata la valutazione del rischio effettivo del cliente e della prestazione, calcolata come combinazione fra rischio inerente della prestazione e rischio specifico del caso concreto, con ponderazione 30%-70%. Da questo esito discende la scelta tra adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata e, nei rapporti continuativi, la frequenza del controllo costante: 36 mesi, 24 mesi, 12 o 6 mesi. La scheda AV.2 riassume dati, informazioni e documenti acquisiti; l'AV.3 consente di seguire nel tempo l'istruttoria del cliente; l'AV.4 formalizza la dichiarazione ex articolo 22 del Dlgs 231/2007 e raccoglie scopo e natura dell'incarico, titolare effettivo, eventuale qualifica di Ppe, provenienza dei fondi, mezzi di pagamento, settore e ambito territoriale di operatività; l'AV.5 disciplina l'attestazione tra professionisti; l'AV.6 documenta l'astensione; l'AV.7 registra il controllo costante e l'eventuale necessità di rideterminare il rischio. La modulistica non crea nuovi obblighi, ma rende verificabile il percorso decisionale del professionista.

Le novità più interessanti sono tre: l'estensione del perimetro al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, ormai pienamente inserito nel lessico e nei presidi della compliance professionale; l'attenzione alla documentazione del ragionamento, non solo del risultato; la disponibilità di schede di calcolo che, pur non sostituendo il giudizio professionale, aiutano a ordinare le informazioni e a ottenere esiti coerenti con le Regole tecniche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Trust autodichiarato e senza Sos: cancellata la sanzione «illogica»

Corte d'appello

I giudici: segnalare esistenza di un illecito presupposto non ipotesi di reati futuri

Daniele Muritano

Con sentenza 2016 dell'11 marzo 2026, la Corte d'appello di Roma ha integralmente accolto il gravame proposto da un notaio (difeso dallo Studio Legale Fisicaro) avverso la sanzione amministrativa pecuniaria di 70mila euro - ridotta a 30mila in primo grado - irrogata dal ministero dell'Economia e delle Finanze per omessa segnalazione di operazioni sospette in base all'articolo 41 del Dlgs 231/2007.

La Corte ha revocato l'ordinanza d'ingiunzione opposta e condannato il Mef alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in 11.500 euro.

Al notaio era contestato di non aver segnalato all'Unità di informazione finanziaria l'istituzione, nel 2014, di due trust autodichiarati nell'interesse della famiglia del cliente, con conferimento di beni immobili acquisiti *mortis causa*. Secondo il Mef, l'operazione avrebbe dovuto insospettire il professionista in quanto potenzialmente funzionale a sottrarre il patrimonio del disponente alle pretese erariali, integrando il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex articolo 11, Dlgs 74/2000. Il Tribunale aveva condiviso questa impostazione, pur riducendo il *quantum* sanzionatorio.

Il primo motivo d'appello - nullità della sentenza per motivazione apparente - è stato accolto dalla Corte con considerazioni che meritano attenzione. Il Tribunale si era limitato a richiamare gli indicatori

di anomalia del provvedimento Uif del 2 dicembre 2013 senza operare alcuna sussunzione concreta: aveva evocato, in astratto, la «situazione finanziaria di difficoltà» del disponente e la presenza di clausole di «sistemato e ingiustificato utilizzo» dei beni conferiti, senza verificare se tali indici ricorressero effettivamente nella fattispecie. La Corte qualifica questa tecnica argomentativa come mera «petizione di principio», inidonea a soddisfare l'obbligo motivazionale.

Il passaggio più significativo della decisione è tuttavia quello di merito. La Corte sgombra il campo con un ragionamento di nitida coerenza sistemica: l'obbligo di segnalazione all'articolo 41, Dlgs 231/2007, presuppone il sospetto che l'operazione sia finalizzata al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. Il riciclaggio, tanto nella nozione penalistica quanto in quella antiriciclaggio (articolo 2, Dlgs n.231/2007), esige un reato presupposto già consumato, il cui provento venga poi occultato, trasferito o reimpiegato.

Orbene, nella prospettazione del Mef il reato fiscale (la sottrazione fraudolenta) non era preesistente ai trust: ne avrebbe costituito, semmai, lo strumento di commissione. Il reato presupposto, in altri termini, non precedeva l'atto di conferimento ma avrebbe dovuto essere integrato proprio per suo tramite.

Ne consegue - afferma la Corte con lucidità - che «già al momento del compimento delle operazioni» difettavano «gli elementi per poter ritenere anche solo integrato un sospetto del compimento di un'operazione di riciclaggio». Non si verte in ipotesi di occultamento di proventi illeciti, bensì nell'eventuale commissione di un illecito futuro: contesto strutturalmente estraneo al perimetro applicativo della disciplina antiriciclaggio.

In via concorrente e dirimente, la Corte rileva che i beni conferiti nei

trust erano di provenienza pacificamente lecita - acquisiti a titolo ereditario - circostanza non contestata dal Mef. Poiché il riciclaggio presuppone beni di provenienza criminosa, anche sotto questo profilo «non si comprende su quali basi» potesse ipotizzarsi un sospetto, né nella forma del riciclaggio né dell'autoriciclaggio.

Per completezza la Corte smonta singolarmente ciascun indice di anomalia: nessun riscontro concreto di difficoltà economiche del cliente nell'anno 2014; la coincidenza tra disponente e trustee è l'essenza stessa del trust autodichiarato, non un segnale patologico; la legge regolatrice di Jersey rileva solo sul piano negoziale e non ai fini antiriciclaggio, trattandosi di un trust «interno» sotto ogni profilo soggettivo e oggettivo. Quanto alla struttura del trust, l'esistenza di un guardiano con poteri di controllo depone semmai nel senso della trasparenza dell'operazione.

La sentenza offre un contributo tecnico di rilievo su due fronti. Sul piano della teoria del riciclaggio, chiarisce che l'obbligo di segnalazione non può essere dilatato fino a comprendere operazioni sospette di favorire la futura commissione di un reato (tributario di pericolo, nel caso concreto), in assenza di un reato presupposto già perfezionato.

Sul piano notarile, ribadisce che l'adeguata verifica della clientela - qui correttamente condotta - e la liceità accertata dei beni conferiti escludono in radice l'obbligo di segnalazione.

La condanna del Mef alle spese dell'intero doppio grado non è dettaglio trascurabile: segnala che l'esercizio del potere sanzionatorio in materia antiriciclaggio non può prescindere da una rigorosa analisi dei presupposti normativi, pena la responsabilità processuale dell'Amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Amla, standard tecnici per compliance su misura

Antiriciclaggio/2

Si concentreranno su tre aree cruciali, l'adozione è attesa entro il 10 luglio

Nunzio Ragno

La roadmap per l'applicazione effettiva dell'Aml package dell'Ue prosegue secondo il cronoprogramma stabilito dalla Commissione. L'Amla sta elaborando tre Provvedimenti con le norme tecniche di regolamentazione Rts (*Regulatory technical standards*), finalizzate a chiarire e dettagliare i precetti del Regolamento unico Antiriciclaggio (Ue) 2024/1624, con l'obiettivo di uniformarne e facilitarne l'applicazione in tutti gli Stati membri.

Gli Rts (la cui adozione è attesa entro il 10 luglio) sono stati sottoposti a consultazione pubblica aperta ai soggetti obbligati alle nuove disposizioni antiriciclaggio e, in forma specifica, a quelli appartenenti al settore non finanziario tra cui professionisti, fornitori di servizi per cripto attività, com-

mercianti di metalli preziosi, nonché commercianti di beni di elevato valore compresi gioielli, articoli di oreficeria e orologi di importo superiore a 10mila euro. L'obiettivo è di favorire una compliance con le specificità operative e le dinamiche di ogni categoria di soggetti obbligati.

Dal punto di vista tecnico, gli Rts si concentrano su tre aree cruciali per l'architettura antiriciclaggio. La prima raccolta di norme tecniche contiene i criteri per l'identificazione dei rapporti d'affari, delle operazioni occasionali e delle operazioni collegate, con l'obiettivo di definire con precisione le soglie e le circostanze che fanno scattare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Il secondo Rts dettaglia le modalità operative per assolvere ai compiti di adeguata verifica, specificando la tipologia di informazioni e la documentazione probatoria necessaria per la profilazione della clientela. Infine, il terzo documento, focalizzato sul delicato tema dell'*enforcement*, si rivolge alle Autorità di vigilanza e definisce i criteri da adottare per determinare la gravità delle violazioni e l'entità delle sanzioni pecuniarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA